



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITA"

Istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29/11/2022



ART. 1 DEFINIZONI

Presso il Comune di Cellino San Marco è istituito l'Ufficio del "Garante della persona con disabilità" (d'ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente Regolamento oltre che dalla normativa di Settore.

ART. 2 NOMINE E REQUISITI

1. L'Ufficio del Garante della persona con disabilità opera in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo uni personale eletto dal Consiglio Comunale tra una rosa di nomi proposti a seguito di una valutazione dei curricula pervenuti, tramite avviso pubblico, predisposto dall'Area Servizi Sociali. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta si procederà a nuova votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti

Il Garante opera a titolo gratuito e la sua durata è pari ad anni 4. I requisiti che devono essere posseduti al momento della nomina e permanere per tutta la durata dell'incarico sono:

- Possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e/o Laurea in Giurisprudenza, Psicologia, Scienze Politiche, Scienze Sociali o lauree equipollenti o documentazione che certifichi di aver maturato una esperienza consolidata in attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
- Assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;
- Operare nel settore delle Associazioni che sul territorio tutelano i diritti delle persone con disabilità;
- Non essere membro di organismi elettivi o esecutivi nazionali, regionali, locali, politici, sindacali;
- Non essere dipendente comunale né di altri Enti locali, Istituzioni, Consorzi o Aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni;
- Non aver ricoperto ruoli politici, per conto dell'Amministrazione Comunale di Cellino San Marco, negli ultimi due anni;
- Non essere amministratore di enti, società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
- Non aver ricoperto incarichi direttivi nei partiti politici, organizzazioni sindacali ed RSU negli ultimi due anni;



- Essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti dal TUEL ex art. 60 e ss.;
- Non esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interesse con l'incarico;

Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

ART. 3 ATTIVITA' E SEDE

L'incarico ha carattere onorario, la durata è pari ad anni 4 ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina successiva. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco e la Giunta possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte. Fermi restando i principi di autonomia e indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con tutti gli Assessori.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, fornisce annualmente all'Ufficio Servizi Sociali o, in qualunque momento su richiesta del Responsabile competente, una relazione dettagliata sulle attività svolte. Tale relazione verrà comunicata al Sindaco e agli Assessori.

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante dal Settore II – Ufficio Servizi Sociali.

ART. 4 FINALITA'

Il Garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità ed ispira la propria azione alle seguenti norme formative:

- a. Convenzione ONU ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n.18;
- b. Costituzione della Repubblica art. 2, 3, 4, 38;
- c. Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- d. Statuto comunale

Il/La garante dovrà farsi promotore/trice di programmi che agevolino l'accessibilità ad ogni tipo di sevizio, dalla mobilità all'istruzione, con lo scopo di eliminare ogni tipo di barriera sia fisica che comunicativa.

Il/La garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli Uffici Comunali, dell'Amministrazione comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli Enti, Istituzioni ed Aziende dipendenti dall'Amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza, dei Consorzi, Società, cui il comune di Cellino San Marco, qualsiasi titolo partecipi e nei confronti di tutte le



forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità.

Il/La garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici di cui ai precedenti commi al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa.

Il/La garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

ART. 5 FUNZIONI

Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale, per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili residenti nel Comune di Cellino San Marco, con particolare attenzione all'integrazione e inclusione sociale. A tal fine, il Garante:

- Interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministrazione di sostegno e/o da un'associazione operante sul territorio, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;
- 2. Promuove anche in collaborazione con gli Enti territoriali competenti e le Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione e inclusione sociale di persone disabili;
- 3. Esprime pareri non vincolanti, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone disabili;
- 4. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- 5. Formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, la loro integrazione e l'inclusione sociale;
- 6. Collabora con l'Assessore alla Politiche Sociali e con il Sindaco, con il Garante Regionale e Nazionale delle persone con disabilità.

Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha inoltre facoltà di:

1. Accedere agli Uffici comunali e/o Uffici di servizio aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione resi alle persone disabili, l'assenza di barriere architettoniche ed aspetti inerenti la comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriali nonché intellettivo-relazionale,



- segnalando all'Ufficio ed alle altre autorità competenti, eventuali violazioni e/o irregolarità;
- 2. Informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi della Legge 1 Marzo 2006 n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- 3. Controllare previa apposita attenzione le strutture nonché i programmi destinati alle persone disabili allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso;
- 4. Farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative tese a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità;
- 5. Promuovere forme di collaborazione con le Associazioni del territorio che si occupano di disabilità, con "L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con l'Ufficio del Garante delle persone con disabilità della Regione Puglia e con le figure di Garanti delle persone con disabilità presenti sul territorio provinciale;
- 6. Raccordarsi con Organismi di tutela verso la popolazione con disabilità eventualmente presenti sul territorio.

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su tutte le questioni di cui viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

ART. 6 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento europeo n. 2016/679, del D. Lgs. 10/08/2018, n.101 nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.

ART. 7 REVOCA E DIMISSIONI

- 1. Il/La Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale e si procede all'elezione di un/una nuovo/a Garante.
- 2. La revoca del/della Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni ed in particolare allorquando mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere, esercitando la funzione secondo le regole di indipendenza e probità; la relativa procedura è promossa dal Presidente Del



- Consiglio Comunale su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al/alla Garante anche per via telematica.
- 3. Il/La Garante può presentare, nei successivi venti giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente comunicate a tutti i componenti del Consiglio Comunale anche per via telematica.
- 4. Il Consiglio Comunale con discussione pubblica delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato, con votazione segreta e con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Se la proposta di revoca è approvata il/la Garante cessa immediatamente dall'incarico.
- 5. A seguito della revoca è avviato il procedimento di elezione di un/una nuovo/a Garante.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato ex art. 134 del TUEL. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento sarà pubblicato all'Albo comunale per 15 giorni e nella sezione Regolamenti del sito istituzionale.